

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 268 “Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche”

Art. 1
(Finalità)

L'articolo 1 contiene le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale)

L'articolo individua tra le iniziative rilevanti per incentivare la cultura della valutazione delle politiche pubbliche l'istituzione di borse disciplinandone inoltre le modalità di assegnazione.

Effetti finanziari: gli interventi sono finanziati nel limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 7. Per l'anno 2019 il limite di spesa autorizzata è di euro 40.000,00 già iscritti nello stanziamento del capitolo del 2010110004, Missione 1 Programma 01 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021. Per gli anni successivi l'autorizzazione è rinviata alla legge di bilancio.

Art. 3
(Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati)

L'articolo prevede la realizzazione di tirocini a favore di neolaureati e disciplina le modalità di ammissione dei candidati.

Effetti finanziari: gli interventi sono finanziati nel limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 7.

Art. 4
(Tirocini curriculari)

L'articolo prevede la stipula di convenzioni con le università per la realizzazione di appositi tirocini previa selezione da parte di una Commissione composta anche da rappresentanti delle università.

Effetti finanziari: gli interventi sono finanziati nel limite massimo di spesa autorizzata all'articolo 7. La partecipazione alle Commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Disciplina dei tirocini)

L'articolo disciplina le modalità di realizzazione dei tirocini che per quelli curriculari sono concordate con le Università.

Effetti finanziari: Gli oneri relativi alle coperture assicurative indicate al comma 2 sono coperti dagli stanziamenti autorizzati per effetto dell'articolo 7 e comunque ricompresi nel tetto massimo autorizzato.

Art 6
(Attività di ricerca)

L'articolo prevede la possibilità di realizzare attività di ricerca finalizzate alla valutazione delle politiche regionali.

Effetti finanziari: le spese relative alle convenzioni sono ricomprese nel limite autorizzato dall'articolo 7.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2019 nel limite massimo di euro 40.000,00.

La copertura è assicurata dalle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2019/2021 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa che sono iscritte nel capitolo 2010110004 del bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE/programma /	CAPITOLO	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
		Bilancio iniziale	Bilancio iniziale	Bilancio iniziale
Missione 1/programma 01/	2010110004	17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00

Il comma 3 autorizza l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie alla gestione nel bilancio del Consiglio regionale come sotto specificato nel quale per effetto di questa legge sarà effettuata una variazione compensativa come sotto specificato.

Spesa prevista dalla proposta					Copertura della proposta			
MISSIONE/pro-gramma /	CAPITOLO	Spesa 2019 prevista dalla proposta	Spesa 2020	Spesa 2021	MIS-SIONE	PROG	CAPITOLO	COMPETENZA 2019 Disponibilità alla data di approvazione della proposta di legge
Bilancio del consiglio								
Missione 1/pro-gramma 01/	Nuova istituzione	40.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	1	01	101102/6	59.800,00

Scheda ATN PDL n. 268

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta di legge non sembra contrastare con alcuna normativa U.E.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta di legge sembra rientrare nella competenza residuale della Regione che nell'ambito della propria attività istituzionale intende promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e sostenere il suo concreto esercizio in ambito regionale, senza incidere sulle competenze costituzionalmente attribuite al legislatore statale e nel rispetto della normativa nazionale vigente con particolare riferimento all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>I principi contenuti nello Statuto regionale risultano sostanzialmente rispettati. La proposta sembra in particolare essere attuativa di quanto previsto riguardo alle funzioni consiliari dall'articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis) che si riportano:</p> <p>n) esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa;</p> <p>n bis) esercita funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno.</p>
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta non sembra incidere con le leggi e i regolamenti regionali vigenti.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge utilizza la tecnica redazionale dell'intervento denominata "nuovo testo". Non appaiono nella proposta strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.